

**REGOLAMENTO (CEE) N. 807/76 DELLA COMMISSIONE**

del 7 aprile 1976

che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1707/73<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,considerando che l'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 383/76<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 738/76<sup>(4)</sup>;

considerando che, in mancanza del prezzo indicativo valevole per la campagna 1976/1977 e in mancanza della maggiorazione mensile valida per il mese di settembre 1976 per il colza e il ravizzone, l'importo dell'integrazione, in caso di fissazione anticipata per i mesi di luglio, agosto e settembre 1976 per questi prodotti, ha potuto essere calcolato solo provvisoriamente sulla base del prezzo indicativo valevole nei mesi di luglio, agosto e settembre 1975 e sulla base della maggiorazione mensile valida nel mese di settembre 1975; che detto importo deve quindi essere applicato solo provvisoriamente e che dovrà essere confermato o sostituito quando il prezzo indicativo della campagna 1976/1977 e detta maggiorazione saranno noti;

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 383/76 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, induce a modificare l'importo dell'integrazione ora vigente come indicato nell'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. L'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è fissato nella tabella allegata al presente regolamento.

2. Tuttavia l'importo dell'integrazione in caso di fissazione anticipata, per i mesi di luglio, agosto e settembre 1976, per il colza e il ravizzone, sarà confermato o sostituito con effetto dall'8 aprile 1976 per tener conto del prezzo indicativo fissato per la campagna 1976/1977 e dell'importo della maggiorazione mensile per il mese di settembre 1976.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'8 aprile 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 1976.

*Per la Commissione*

P. J. LARDINOIS

*Membro della Commissione*

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

(2) GU n. L 175 del 29. 6. 1973, pag. 5.

(3) GU n. L 45 del 21. 2. 1976, pag. 33.

(4) GU n. L 86 del 1. 4. 1976, pag. 31.

*ALLEGATO*

al regolamento della Commissione del 7 aprile 1976 che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi

Importi dell'integrazione applicabili a partire dall'8 aprile 1976 per i semi di colza, ravizzone (n. ex 12.01 della TDC) e girasole (n. ex 12.01 della TDC) in UC/100 kg

	Colza e ravizzone	Girasole
Importo dell'integrazione	9,980	5,410
Importo dell'integrazione in caso di fissazione anticipata:		
— per il mese di aprile 1976	9,980	5,410
— per il mese di maggio 1976	9,980	5,410
— per il mese di giugno 1976	9,980	5,330
— per il mese di luglio 1976	7,601	5,250
— per il mese di agosto 1976	7,402	—
— per il mese di settembre 1976	7,702	—